

Reclamo n. 335/2010/TV del 25 febbraio 2010

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**
- **Presunta violazione del principio di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, Rete Uno, “Modem” del 25 febbraio 2010.

Riassunto della fattispecie

Nel febbraio 2010 il partito A. inoltra al Mediatore RSI un reclamo contro la trasmissione radiofonica “Modem” del 25 febbraio 2010, lamentando una violazione dei principi di oggettività e di pluralismo. La trasmissione trattava il tema dell’amnistia fiscale in Ticino. Il partito reclamante riteneva segnatamente che nel caso concreto il principio di oggettività fosse stato violato in quanto, nella trasmissione, era stato affermato che l’iniziativa sull’amnistia fiscale parlamentare era stata lanciata dal partito B. assieme ai partiti C. D. e A, mentre in effetti – chiariva il partito reclamante – la menzionata iniziativa era stata lanciata dal proprio gruppo e co-sottoscritta in seguito dai partiti C. e D. Il partito B. invece si sarebbe accodato solo in seguito, sostenendo l’iniziativa dopo la presentazione in conferenza stampa. Inoltre il partito A. sollevava anche una violazione del principio di pluralismo, ritenuto che al dibattito della trasmissione era stato invitato solo un deputato in Gran Consiglio del partito B.

In sede di osservazioni la RSI contestava le argomentazioni del partito reclamante, rilevando che nel caso concreto la trasmissione aveva dato conto in modo corretto e completo del tema di cui si era occupata, e che l’ascoltatore aveva potuto formare liberamente la propria opinione. In merito al principio di pluralismo, la RSI rilevava invece che tale pluralismo va valutato non in riferimento ad un singolo programma, ma nell’insieme delle trasmissioni proposte dall’emittente.

Non essendo stato possibile indire una seduta di conciliazione, la presente procedura veniva evasa con un Rapporto conclusivo del Mediatore sull’esito del reclamo ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). In tale Rapporto il Mediatore analizzava con attenzione le censure sollevate dal partito reclamante, facendo riferimento alla LRTV e alle più recenti decisioni dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e del Tribunale federale (TF). In merito alla presunta violazione del principio di oggettività, egli premetteva innanzitutto che il partito reclamante criticava il fatto che nella trasmissione venisse attribuito al partito B. il merito di aver lanciato l’iniziativa parlamentare, assieme ai partiti C. D. e A, mentre in realtà era il gruppo del partito reclamante ad aver lanciato l’iniziativa. Al proposito il Mediatore sottolineava che era innegabile, sulla base di un atto ufficiale (il testo dell’iniziativa parlamentare) che il partito B., anche se in ultima posizione, risultasse tra i quattro gruppi parlamentari che avevano promosso l’iniziativa in questione. In particolare il Mediatore rileva che il fatto che inizialmente tale iniziativa fosse stata promossa dai partiti A. C. e D. e che solo dopo si sia aggiunto il partito B. non modificava la sostanza del problema, ovvero che il partito B. figurava tra i promotori dell’iniziativa parlamentare. Egli sottolineava inoltre che “Modem” non è una trasmissione informativa con contributi di cronaca politica, bensì una trasmissione di approfondimento su temi politici e sociali di attualità e che, se nella cronaca politica può essere importante informare dettagliatamente su quale partito si fa promotore di un’iniziativa, nell’ambito di un dibattito di approfondimento su temi politici questi aspetti possono essere

relegati in secondo piano, per privilegiare le discussioni sul merito del tema affrontato. Nel caso concreto il Mediatore non ravvisava pertanto alcuna violazione del principio di oggettività, ritenuto inoltre che il servizio contestato aveva toccato tutti gli aspetti importanti relativi all'amnistia e che le risposte degli ospiti avevano permesso al pubblico di formarsi una propria opinione sui vari aspetti dell'amnistia proposta dal Consiglio di Stato. In merito al principio di pluralismo, il Mediatore evidenziava invece che la necessità di una rappresentanza equa tra gli esponenti di tutti i partiti è un problema che si pone soprattutto nelle trasmissioni che precedono un'elezione popolare e meno nelle trasmissioni che precedono votazioni popolari. In particolare egli rilevava che nell'ambito di un oggetto in votazione il principio di pluralismo esige unicamente che l'insieme delle varie opinioni (anche di quelle minoritarie) siano riportate in modo equo, ma se più partiti politici hanno la stessa opinione o opinioni simili, il principio di pluralismo non richiede che sia data la possibilità a ogni partito di dire la sua sul tema in votazione. Oltretutto, sottolineava il Mediatore, "Modem" non era una trasmissione che precedeva una votazione popolare, bensì una trasmissione di approfondimento che seguiva una conferenza stampa di presentazione del messaggio sull'amnistia fiscale del Consiglio di Stato. Il Mediatore chiariva che, già solo per questo motivo, la trasmissione in esame non avrebbe potuto essere oggetto – da sola – di un esame concernente il principio di pluralismo, potendo tale principio essere sollevato solo in relazione ad altre trasmissioni che hanno affrontato lo stesso tema. Inoltre, continuava il Mediatore, la presenza di un esponente del partito B. non aveva avuto effetti negativi o limitativi nel dibattito proposto dalla trasmissione. In conclusione, il Mediatore non ravvisava nel caso concreto alcuna violazione né del principio di oggettività, né del principio di pluralismo.

Osservazioni

In merito alla presente procedura va innanzitutto sottolineato che, nell'ambito della sua facoltà di fare delle raccomandazioni all'emittente (ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV), il Mediatore ha auspicato che, nella misura del possibile, la RSI presti la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati durante le trasmissioni come "Modem" in modo tale da garantire una certa rotazione tra i partiti (quando non è possibile la presenza contemporanea degli esponenti di tutti i partiti importanti rispetto a un certo tema) e all'interno dei partiti stessi e tenendo conto, all'occorrenza, del contesto (ad esempio, invitando chi ha promosso un dibattito su un determinato tema). Il Mediatore ha però sottolineato che la scelta da operare deve essere prioritariamente di tipo giornalistico (pertinenza della presenza di una data persona) e non necessariamente partitica, a meno che la trasmissione abbia un carattere preelettorale o preceda una votazione popolare.

Ciò detto, va sottolineato che il presente caso è particolarmente interessante perché, nel proprio Rapporto conclusivo, il Mediatore si è focalizzato sul tema generale sollevato nel reclamo, vale a dire le modalità con le quali un'emittente di servizio pubblico (nel caso concreto la RSI, Rete Uno) debba affrontare un avvenimento politico nell'ambito di una trasmissione radiofonica di approfondimento informativo.

In particolare il Mediatore ha analizzato diverse questioni che attengono alla violazione dei principi di oggettività e di pluralismo nell'ambito delle trasmissioni informative o politiche, facendo riferimento alle norme legali applicabili in materia, alla dottrina e alle più recenti decisioni della giurisprudenza.

In primo luogo il Mediatore ha rilevato che la LRTV prevede due tipi di contestazioni: da un lato la violazione dei principi validi per le trasmissioni redazionali diffuse, dall'altro il rifiuto di accordare l'accesso al programma. Il Mediatore ha poi precisato che questi due tipi di contestazioni implicano, secondo la LRTV, due differenti modalità di reclamo. Egli ha tuttavia sottolineato che il sistema classico di reclamo è quello che si riferisce a una trasmissione redazionale già diffusa, della quale il reclamante critica le modalità con cui la notizia è stata data e concerne le violazioni degli artt. 4 (Esigenze minime relative al contenuto del programma) e 5 (Trasmissioni nocive per la gioventù) LRTV.

Al proposito va evidenziato che il Mediatore in questa sede ha indicato che, in una trasmissione di contenuto politico, il reclamante può in particolare sollevare la questione della violazione del principio di oggettività (inteso come presentazione corretta e fedele dei fatti e degli avvenimenti) e la questione della violazione del principio di pluralismo. Come nel caso dell'accesso ai programmi tuttavia il punto di partenza è il principio della garanzia dell'autonomia dell'emittente nella concezione dei programmi, che è garantito costituzionalmente (art. 93 cpv. 3 Cost. fed.). In particolare dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che questa autonomia implica la libertà dei temi trattati in una data trasmissione (anche di carattere controverso) e la libertà di elaborarne i contenuti, come pure la libertà nella scelta dei partecipanti.

Interessante anche quanto sottolineato dal Mediatore in merito al controllo sui programmi, controllo che il TF e l'AIRR hanno evidenziato è un controllo giuridico o di legalità e non è un controllo sulla qualità professionale. Da notare che secondo l'AIRR l'autonomia di programmazione dell'emittente protegge pure quelle trasmissioni che risultano non riuscite dal punto di vista dello stile e del buon gusto. Per contro, la giurisprudenza del TF e dell'AIRR prevede anche che questa libertà venga limitata dall'obbligo dell'emittente di rispettare le norme relative al contenuto delle trasmissioni redazionali.

In merito al principio di oggettività il Mediatore ha sottolineato che, nell'esaminare se il suddetto principio è rispettato, va valutato in che misura il pubblico ha potuto forgiarsi un'opinione la più corretta possibile di un fatto o di un avvenimento, in modo tale da potersi formare una propria opinione. Secondo la giurisprudenza dell'AIRR e del TF questo principio non obbliga però l'emittente a che tutti i punti di vista siano esposti quantitativamente e qualitativamente in modo equivalente, essendo sufficiente che gli utenti possano rendersi conto se e fino a che punto un'informazione risulta controversa. In definitiva, scopo del principio di oggettività è la protezione della libera formazione delle opinioni dalle manipolazioni operate tramite la radio o la televisione, quale elemento importante della democrazia. In merito il Mediatore ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza dell'AIRR e del TF, una manipolazione esiste quando l'utente (maggiorenne) è informato in modo non oggettivo, in violazione dei doveri di diligenza giornalistica. Tuttavia, la menzionata giurisprudenza ha stabilito che errori che riguardano questioni secondarie o imperfezioni redazionali – che non sono in grado di influenzare in modo importante sulla comprensione d'insieme dei fatti illustrati dalla trasmissione – restano senza conseguenze in materia di diritto dei programmi. Pertanto, ai sensi della suddetta giurisprudenza, per valutare se una trasmissione rispetta il principio di oggettività, determinante è, oltre all'apprezzamento di singole informazioni o opinioni, l'impressione generale che si può ricavare dalla trasmissione. Il Mediatore ha pertanto nuovamente rilevato che l'emissione, vista nel suo insieme, non deve essere manipolatrice.

Veniamo ora alla violazione del principio di pluralismo. Il Mediatore ha in merito rilevato che l'esigenza del rispetto della pluralità (o pluralismo), che impone alle emittenti concessionarie di rispecchiare in modo equo nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali la diversità di opinioni, tende a combattere la creazione di opinioni parziali e incomplete tramite le trasmissioni radiotelevisive. Egli ha chiarito che, da un lato (in modo negativo), tale principio proibisce di influenzare unilateralmente la formazione dell'opinione pubblica, limitandosi a informare sulle opinioni maggioritarie in ambito politico o sociale o, al contrario, accordando un peso eccessivo alle posizioni estreme. Dall'altro lato (in modo positivo), il menzionato principio postula che la radio e la televisione riflettano nei loro programmi la pluralità degli avvenimenti e la diversità delle opinioni, in particolare che prendano in considerazione in maniera equa anche le opinioni minoritarie. Dottrina e giurisprudenza hanno in merito sottolineato che l'emittente deve illustrare, nelle sue trasmissioni redazionali, un ampio ventaglio di temi importanti, anche controversi, presi da diversi punti di vista. Il Mediatore ha inoltre precisato che il principio di pluralità concerne in primo luogo i programmi (dello stesso genere) nel loro insieme, ovvero più trasmissioni diffuse in un determinato periodo, salvo che si tratti di emissioni che possono influenzare il risultato di elezioni o votazioni imminenti, o se la trasmissione è concepita come unica su un tema definito. Da evidenziare che la violazione del principio di pluralismo nell'ambito del reclamo al mediatore e del successivo ricorso all'AIRR è limitata dal fatto che una contestazione su più trasmissioni su un dato tema può estendersi solo su un arco di tempo

ridotto di tre mesi. Il Mediatore osserva che la giurisprudenza ha evidenziato che questa limitazione è stata voluta dal legislatore per garantire al meglio l'autonomia di programma dell'emittente (art. 93 cpv. 3 Cost. fed. e art. 6 cpv. 2 LRTV), ritenuto che il principio di pluralismo deve avere per l'emittente concessionaria il carattere di una linea guida per la concezione dei suoi programmi.

Infine, va sottolineato che il Mediatore ha osservato che i principi di oggettività, e soprattutto di pluralismo, assumono un valore particolare e qualificato nell'ambito delle trasmissioni radiotelevisive che precedono un'elezione politica o una votazione popolare, poiché in questo caso entra direttamente in gioco la questione della libera formazione delle opinioni degli elettori e dei votanti e la necessità che l'esito delle elezioni e delle votazioni non sia falsato da un influsso unilaterale sulla formazione della pubblica opinione.